

Principi normativi di Deontologia ed esercizio della Professione

La Riforma delle professioni ([DPR 137/2012](#)) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 15 agosto 2013.

Dunque l'obbligo di assicurazione RC professionale inizia dal 15 agosto 2013

I contenuti della Riforma delle professioni [DPR 137/2012](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Definizione di **professione regolamentata**

A caratterizzare la Riforma, per prima cosa, la rinnovata definizione di **professione regolamentata**, stralciata nella parte in cui vi includeva gli iscritti in elenchi o registri tenuti da amministrazioni o enti pubblici, pertanto riservata ad un preciso elenco di professioni. (allgato1).

Art. 1 Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto: a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

(ARCA-

SINTEL http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_CRA%2FPage%2FCRALayoutCentrale&cid=1213279279928&p=1213279279928&pagenam=DG_CRAWrapper)

Art. 2. Accesso ed esercizio dell'attività professionale

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espressa previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività

professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

Art. 3. Albo unico nazionale

*1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, **con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.***

*2. **L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente.** I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.*

(CNAPPC

<http://www.cnappc.it/>)

La pubblicità

Avrà ad oggetto **l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli attinenti alla professione, la struttura dello studio ed anche i compensi richiesti.** Sarà libera, l'importante è che sia veritiera e non denigratoria. Dovrà comunque essere sottoposta alle regole del Codice del Consumo (DLgs 206/2005), se si viola l'interesse del consumatore, e del DLgs 145/2007 per quanto concerne la pubblicità ingannevole a danno di altri professionisti.

Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

L'obbligo di assicurazione RC

Art. 5 Obbligo di assicurazione

1. *Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.*
2. *La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.*
3. *Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.*

Il Tirocinio

Art. 6 Tirocinio per l'accesso

1. *Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. (...omissis)*

Tirocinio per architetti Novità per la formazione universitaria per architetti

Il testo di direttiva europea recepito, oltre a definire le competenze e le capacità che ciascuno studente di architettura deve acquisire durante il corso di studio, ne fissa la durata: **la formazione di architetto deve prevedere cinque anni di università** oppure non meno di quattro anni di studi e un attestato che certifichi il completamento di due anni di tirocinio (effettuato anche in un altro Paese dell'Unione europea).

Viene inoltre introdotta la **tessera professionale europea**, ma solo per infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari. **La novità non interessa, dunque, gli architetti, almeno per ora.**

Il tirocinio e la formazione di architetto

Il titolo di architetto è tra quelli che gode del riconoscimento automatico. Ogni stato membro riconosce il titolo di formazione di architetto, conseguito in un altro Paese, se conforme a condizioni minime dettagliate dalla direttiva. Se conforme, gli attribuisce automaticamente, ai fini dell'accesso e dell'esercizio dell'attività professionale, lo stesso valore di un titolo rilasciato dalle proprie università. Si tratta di un principio già sancito nella prima versione della direttiva sulle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/Ce). A cambiare ora sono le condizioni minime di formazione, tra le quali fa ingresso il tirocinio.

Per godere del riconoscimento automatico, secondo il nuovo Dlgs, la formazione di architetto deve prevedere cinque anni di università oppure non meno di quattro anni di studi e un attestato che certifichi il completamento di due anni di tirocinio professionale.

Il tirocinio potrà essere avviato solo dopo il completamento dei primi tre anni di università. Si tratta, dunque, di terminare gli esami dei primi tre anni. Almeno un anno del tirocinio deve far riferimento a competenze e capacità specifiche, tra questi il Dlgs individua la capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche, la conoscenza dell'urbanistica e delle tecniche applicate nel processo di pianificazione, e anche l'approfondimento di problemi legati alla progettazione strutturale e all'ingegneria civile, connessi con la progettazione di edifici.

Il tirocinio avrà anche il compito di **sensibilizzare gli architetti su questioni etiche**. I futuri professionisti, si legge nel testo del DLgs, dovranno «capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali».

La formazione e l'aggiornamento – FORMAZIONE CONTINUA -

Art. 7 Formazione continua

- 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, **ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale** secondo quanto previsto dal presente articolo. **La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.***
- 2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.*
- 3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.*
- 4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.*
- 5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.*
- 6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.*

Dell'illecito disciplinare – consiglio di disciplina -

Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

*1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti **consigli di disciplina** territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.*

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

*3. **Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale**, i consiglieri componenti dei **consigli di disciplina** territoriali **sono nominati dal presidente del tribunale** nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio.*

Gli Architetti hanno un nuovo codice deontologico

CODICE DEONTOLOGICO

degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior italiani

Il **Consiglio Nazionale degli Architetti** ha elaborato un nuovo codice deontologico.

Le presenti norme sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2014

Si allarga la sfera dell'illecito disciplinare che ingloba:

1. La mancata comunicazione dell'indirizzo Pec al proprio Ordine,
2. L'omesso pagamento, anche di una sola annualità, del contributo d'iscrizione
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento continuo.
4. L'obbligo di assicurazione

Altra novità: l'architetto è soggetto a procedimento disciplinare anche per fatti che, pur non riguardando l'attività professionale, si riflettono sulla sua reputazione di professionista oppure sull'immagine della categoria.

Ogni iscritto, inoltre, è tenuto a riferire al Consiglio dell'Ordine o al Consiglio di disciplina, fatti di cui è a conoscenza e che basterebbero ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti di un collega.

Ribadita, inoltre, la libertà nella pubblicità informativa attinente all'attività, come già prevedeva il [Regolamento delle professioni](#).

Il compenso

Il Codice, nella nuova stesura, si sofferma sul compenso, andando oltre l'enunciazione dell'articolo 2233 del Codice civile (adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione). La rinuncia al compenso è ammissibile solo eccezionalmente e deve essere giustificata. Onorari bassi, tali da falsare le scelte economiche del committente, sono considerati un comportamento anticoncorrenziale e una grave infrazione deontologica.

Viene ripreso l'obbligo di preventivo e contratto scritto, in cui indicare gli estremi della polizza.

Ma novità assoluta: il committente deve essere edotto dal professionista dell'esistenza delle norme deontologiche.

Piena autonomia di collaboratori e dipendenti

Sia che si tratti di collaboratori autonomi che di dipendenti, l'architetto deve prevedere per loro un compenso proporzionale al contributo ricevuto.

Soprattutto, il rapporto di lavoro di un architetto con un qualsiasi dipendente o collaboratore autonomo, deve essere impostato sulla piena autonomia di tempi e di orari. Collaboratori e dipendenti devono essere autonomi anche per ciò che riguarda le modalità di esecuzione del lavoro e non possono essere soggetti a vincoli di natura gerarchica, né a direttive di natura tecnica o organizzativa.

Società tra professionisti - Stp

Sono tenuti al rispetto del codice deontologico anche gli architetti che fanno parte di una società tra professionisti: la società deve rispettare il codice dell'Ordine al quale risulta iscritta ed il socio deve osservare le regole del codice dell'Ordine a cui appartiene. Un aspetto non innovativo, ma che riprende puntualmente quanto aveva già stabilito il [Regolamento ministeriale per le stp.](#)

Aggiornamento professionale continuo: corsi, contenuti e crediti

Sono pronte e approvate dal Consiglio Nazionale degli Architetti le **linee guida per l'aggiornamento professionale obbligatorio**, che partirà dal prossimo anno. Definiti i crediti da attribuire alle varie tipologie di eventi formativi, le materie ammesse, le diverse attività culturali o di studio che permettono di accumulare "punteggio" e giungere ai **90 crediti formativi nel triennio** (scontati a 60 nel periodo 2014/16).

(SARA' ARGOMENTO DEL PROSSIMO CORSO DI FORMAZIONE)

CODICE DEONTOLOGICO

CENNO SUI CONTENUTI PER TITOLI

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior, indicati per brevità nel presente Codice "Professionista" o "Professionisti", ferme restando le competenze professionali previste dalle vigenti disposizioni di legge ed ogni altra normativa vigente che individua una specifica figura professionale. 2. Il presente Codice è l'emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all'albo debbono conoscere, riconoscere ed osservare e si applica ai Professionisti iscritti all'albo nell'esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell'attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e nel rispetto dell'Art. 2233 Codice civile. Ogni professionista ha l'obbligo di osservare sia il testo che lo spirito del Codice deontologico nonché di ogni altra legge che governi l'esercizio della

professione nel superiore interesse sociale. A tal fine il Professionista, deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.

Titolo II DOVERI GENERALI

Art. 2 (Professionalità specifica)

1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l'uso di un titolo professionale non conseguito.
2. Il Professionista deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l'incarico professionale.
3. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l'utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.

Art. 3 (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)

1. Il Professionista ha l'obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale e naturalistico della comunità all'interno della quale opera.
2. Il Professionista nell'esercizio della professione deve vigilare con diligenza sull'impatto che le opere da lui realizzate andranno a provocare sulla società e sull'ambiente.
3. Il Professionista, per l'attività urbanistico-edilizia svolta nell'esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)

1. **L'iscrizione** all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale e per l'utilizzo del relativo titolo.
2. **Costituisce illecito disciplinare**, anche ai sensi del successivo art. 5, l'attività esercitata senza titolo professionale **o in periodo di sospensione**, l'uso di un titolo professionale non conseguito e l'uso improprio di titoli.
3. **Costituisce altresì grave illecito disciplinare** il comportamento del Professionista che **agevoli o**, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, **renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi** l'esercizio abusivo della professione o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
4. **Costituisce grave violazione** alla correttezza professionale **abbinare la propria firma a quella di altri professionisti o persone non autorizzate dalla legge** ad assumere **identiche mansioni o responsabilità** senza l'indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità personale.
5. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'Ordine presso cui si è iscritti.
6. Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine.

Art. 9 (Aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare.

Art. 10 (Verità)

1. Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni.

Art. 11 (Legalità)

1. Il Professionista nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine.
2. La concorrenza

deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro. 3. Il Professionista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. 4. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il Professionista cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. 5. Il Professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività professionale, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della categoria professionale. 6. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché per concorso nell'associazione di tipo mafioso.

NOTA: DAL VOCABOLARIO TRECCANI: **professare** v. tr. [der. dellat. *professus*, part. pass. di *profiteri* «dichiarare apertamente» (comp. di *pro-* «avanti» e *fateri* «dichiarare»)] (*io professo*, ecc.). – **1. a.** Dichiarare apertamente e con una certa solennità un proprio sentimento: *le professo la mia amicizia; gli professò tutta la sua gratitudine; le aveva più volte professato il suo affetto*. **b.** Manifestare e seguire pubblicamente una religione, un'idea politica o filosofica, in modo aperto, senza far mistero delle proprie convinzioni: *p. una dottrina, un'opinione, un'idea; p. la fede cristiana; p. il buddismo, l'ateismo; p. idee estremiste*; con il sign. piùpartic. di «riconoscere apertamente» nella formula *professo un solo battesimo* che, nella liturgia attuale, traduce il lat. *confiteor unum baptismum* del Simbolo niceno-costantinopolitano (sostituendo il prec. *confesso* ecc.). Anche praticare, coltivare: *p. una virtù, l'umiltà*. **c.** Nel rifl., dichiararsi apertamente, proclamarsi: *si professava ateo; si professava innocente; mi professo onorato di conoscerla; mi professo suo devotissimo* ..., nelle chiuse epistolari usate nel passato. **2. P. i voti**, pronunciarli solennemente entrando in un ordine religioso; anche assol.: *non ha ancora professato*. **3.** Esercitare una professione: *p. la medicina, l'avvocatura*; anche assol.: *è laureato in medicina ma non professa*. ♦ Part. pres. **professante**, anche come agg.: *cattolici professanti*, quelli che, convinti della propria fede, seguono anche esteriormente i precetti della Chiesa.

MAX WEBER

WEBER, LA POLITICA COME PROFESSIONE

Max Weber, nella conferenza "La politica come professione" (1919), chiedendosi cosa possa significare la politica come professione, fornisce alcune categorie importanti per la definizione del politico. Il titolo della conferenza, in tedesco, è "Politik als Beruf": Weber gioca qui (ma anche altrove) col termine *Beruf*, che significa tanto "professione" quanto "vocazione", cosicché l'opera può intendersi tanto come "la politica come professione" quanto come "la politica come vocazione". Tre qualità possono dirsi sommamente decisive per l'uomo politico: passione, senso di responsabilità, lungimiranza. Passione nel senso di *Sachlichkeit*: dedizione appassionata a una "causa" (*Sache*), al dio o al diavolo che la dirige. [...] Essa non crea l'uomo politico se non mettendolo al servizio di una "causa" e quindi facendo della responsabilità, nei confronti appunto di questa causa, la guida determinante dell'azione. Donde la necessità della lungimiranza - attitudine psichica decisiva per l'uomo politico - ossia della capacità di lasciare che la realtà operi su di noi con calma e raccoglimento interiore: come dire, cioè, la distanza tra le cose e gli uomini. La "mancanza di distacco" (*Distanzlosigkeit*), semplicemente come tale, è uno dei peccati mortali di qualsiasi uomo politico e una di quelle qualità che, coltivate nella giovane generazione dei nostri intellettuali, li condannerà all'inefficienza politica. E il problema è appunto questo: come possono coabitare in un medesimo animo l'ardente passione e la fredda lungimiranza? La politica si fa col cervello e non con altre parti del corpo o con altre facoltà dell'animo. E tuttavia la dedizione alla politica, se questa non dev'essere un frivolo

gioco intellettuale ma azione schiettamente umana, può nascere ed essere alimentata soltanto dalla passione. Ma quel fermo controllo del proprio animo che caratterizza il politico appassionato e lo distingue dai dilettanti della politica che semplicemente "si agitano a vuoto", è solo possibile attraverso l'abitudine alla distanza in tutti i sensi della parola. La "forza" di una "personalità" politica dipende in primissimo luogo dal possesso di doti siffatte. L'uomo politico deve perciò soverchiare dentro di sé, giorno per giorno e ora per ora, un nemico assai frequente e ben troppo umano: la vanità comune a tutti, nemica mortale di ogni effettiva dedizione e di ogni "distanza", e, in questo caso, del distacco rispetto a se medesimi. La vanità è un difetto assai diffuso, e forse nessuno ne va del tutto esente. Negli ambienti accademici e universitari è una specie di malattia professionale. [...] Giacché si danno in definitiva due sole specie di peccati mortali sul terreno della politica: mancanza di una "causa" giustificatrice (Unsachlichkeit) e mancanza di responsabilità (spesso, ma non sempre, coincidente con la prima). La vanità, ossia il bisogno di porre in primo piano con la massima evidenza la propria persona, induce l'uomo politico nella fortissima tentazione di commettere uno di quei peccati o anche tutti e due. Tanto più, in quanto il demagogo è costretto a contare "sull'efficacia", ed è perciò continuamente in pericolo di divenire un istrione, come pure di prendere alla leggera la propria responsabilità per le conseguenze del suo agire e di preoccuparsi soltanto "dell'impressione" che egli riesce a fare. Egli rischia, per mancanza di una causa, di scambiare nelle sue aspirazioni la prestigiosa apparenza del potere per il potere reale e, per mancanza di responsabilità, di godere del potere semplicemente per amor della potenza, senza dargli uno scopo per contenuto. [...] Il mero "politico della potenza" (Machtpolitiker), quale cerca di glorificarlo un culto ardentemente professato anche da noi, può esercitare una forte influenza, ma opera di fatto nel vuoto e nell'assurdo. In ciò i critici della "politica di potenza" hanno pienamente ragione. Dall'improvviso intimo disfacimento di alcuni tipici rappresentanti di quell'indirizzo, abbiamo potuto apprendere per esperienza quale intrinseca debolezza e impotenza si nasconda dietro questo atteggiamento borioso ma del tutto vuoto. [...] E' perfettamente vero, ed è uno degli elementi fondamentali di tutta la storia (sul quale non possiamo qui soffermarci in dettaglio), che il risultato finale dell'azione politica è spesso, dico meglio, è di regola in un rapporto assolutamente inadeguato è sovente addirittura paradossale col suo significato originario. Ma appunto perciò non deve mancare all'azione politica questo suo significato di servire a una causa, ove essa debba avere una sua intima consistenza. Quale debba essere la causa per i cui fini l'uomo politico aspira al potere e si serve del potere, è una questione di fede. Egli può servire la nazione o l'umanità, può dar la sua opera per fini sociali, etici o culturali, mondani o religiosi, può essere sostenuto da una ferma fede nel "progresso" non importa in qual senso - oppure può freddamente respingere questa forma di fede, può inoltre pretendere di mettersi al servizio di una "idea", oppure, rifiutando in linea di principio siffatta pretesa, può voler servire i fini esteriori della vita quotidiana - sempre però deve avere una fede. Altrimenti la maledizione della nullità delle creature incombe effettivamente - ciò è assolutamente esatto - anche sui successi politici esteriormente più solidi.

(Max Weber, *La politica come professione*)

ETICA DEI PRINCIPI E DELLA RESPONSABILITÀ

Come abbiamo visto in precedenza, Weber si muove all'interno di una *filosofia dei valori* i cui presupposti sono la distinzione tra *essere* (*Sein*) e *dover essere* (*Sollen*) e il riconoscimento di una pluralità di sfere dei valori (quel "politeismo dei valori" in forza del quale nell'etica il valore è il buono, nell'estetica il bello, ecc). A differenza della scienza, che ha a che fare coi fatti, la filosofia si occupa dei valori, che però sono non un qualcosa di assoluto e immutabile (come avevano preteso Windelband e Rickert), ma piuttosto un qualcosa di mutevole e relativo (come aveva colto Dilthey). Di fronte ad un mondo che di per sé manca di significato, sta agli uomini attribuirgliene uno: proprio in forza del *disincantamento del mondo* (*Entzauberung der Welt*), il mondo si è spopolato degli dèi e delle forze magiche per diventare il puro e semplice teatro dell'agire razionale dell'uomo. Proprio perché i valori sono tanti e inconciliabili, nel chinare il capo a certi valori se ne escludono altri: in ciò consiste quella che Weber chiama "collisione" dei valori. Ma tale rapporto conflittuale sussiste anche all'interno di uno stesso ambito di valori: così, se prendiamo come esempio l'ambito estetico, gli artisti chinano il capo al valore del bello, ma lo intendono poi in maniera diversa. Così un artista si rifarà ai valori barocchi, un altro artista a quelli gotici, ecc. Tale frazionamento dei valori si riflette anche nell'etica, alla

quale Weber dedica il suo importantissimo saggio *Tra due leggi* (1916). Il "politeismo dei valori" (espressione che Weber mutua in parte da John Stuart Mill) si declina nell'etica sotto forma del dualismo tra l'*etica dei principi* (*Gesinnungsethik*) - anche detta etica delle intenzioni o delle convinzioni - e l'*etica della responsabilità* (*Verantwortungsethik*). La prima forma di etica fa riferimento a principi assoluti, che assume a prescindere dalle conseguenze a cui essi conducono: di questo tipo sono, ad esempio, l'etica del religioso, del rivoluzionario o del sindacalista, i quali agiscono sulla base di ben precisi principi, senza porsi il problema delle conseguenze che da essi scaturiranno. Si ha invece l'etica della responsabilità in tutti i casi in cui si bada al rapporto mezzi/fini e alle conseguenze. Senza assumere principi assoluti, l'etica della responsabilità agisce tenendo sempre presenti le conseguenze del suo agire: è proprio guardando a tali conseguenze che essa agisce. Sicché l'etica dei principi e quella della responsabilità sono due etiche opposte e inconciliabili, che fanno capo a due diversi modi di intendere la politica, come nota Weber in *Politica come professione*: l'etica dei principi è, in definitiva, un'etica apolitica, come è testimoniato dal Cristiano che agisce seguendo i suoi principi e senza chiedersi se il suo agire possa trasformare il mondo. Al contrario, l'etica della responsabilità è indissolubilmente connessa alla politica, proprio perché non perde mai di vista (e anzi le assume come guida) le conseguenze dell'agire.

Titolo III

RAPPORTI CON L'ORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Art. 12 (Doveri nei confronti dell'Ordine professionale)

(...OMISSIS...)

Titolo IV

RAPPORTI ESTERNI

Art. 13

(Società tra professionisti)

Art. 14

(Rapporti con i committenti)

Art. 15

(Rapporti con Istituzioni e Terzi)

Art. 16

(Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)

Art. 17

(Cariche istituzionali)

Art. 18

(Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)



Questione di massima sulla corretta interpretazione della disciplina vincolistica contenuta nel

Art. 5, comma 5, d.l. n. 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»

Art. 5 Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici.

Paragrafo 5.

Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

Deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG

.....

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 569/2015/QMIG, pronuncia il seguente principio di diritto:

“La disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, decreto – legge n. 78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato.

Tuttavia, in forza di un'interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all' art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli

incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti).

Il revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell'art. 241 del TUEL nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia”.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012.

I Relatori Il Presidente

F.to Dario PROVVIDERA F.to Mario FALCUCCI

F.to Rinieri FERONE

Depositata in Segreteria il 31 marzo 2016

(...OMISSIS...)

SEGUIRANNO ALTRI CORSI.....

La firma congiunta viene normalmente considerata un illecito quando non emergono con la massima chiarezza le distinte competenze dell'ARCHITETTO e quelle di chi Congiuntamente Collabora e Sottoscrive.

Per evitare di incorrere in comportamento illecito si tratta di DEFINIRE CHIARAMENTE i ruoli distinti ed esatti di ognuno dei tecnici sottoscrittori. Non vi sono difficoltà, dal momento che:

1. DEVE essere sottoscritto un CONTRATTO DI INCARICO professionale chiaro ed esplicito, nel quale siano CHIARI i RUOLI E COMPITI di ogni sottoscrittore e soggetto incaricato! Quindi con molta chiara semplicità, quando si accetta un incarico a firma congiunta, il contratto dovrà disciplinare i rispettivi ruoli e compiti professionali di ognuno.
2. SULLE ETICHETTE (CARTIGLI) delle tavole e della documentazione pubblica SI DEVE riportare, nello spazio per timbro e firma o comunque accanto ad essa, la dicitura “I presenti elaborati sono sottoscritti congiuntamente nel rispetto delle reciproche competenze, come esposte nel contratto di incarico e nel rispetto delle norme professionali, disciplinari e deontologiche vigenti.”

Faccio notare che tale dicitura su di un documento ufficiale depositato assume intrinseco valore di “Autocertificazione” e la sua falsità comporta la responsabilità prevista dall'**Art. 495 del Codice Penale**:
“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto pubblico”.